

- La morte del socio nella società a responsabilità limitata -

- Brevi riflessioni, schema di intervento -

Art. 2469 c.c.

Dispositivo dell'art. 2469 Codice Civile

Fonti → [Codice Civile](#) → [LIBRO QUINTO - Del lavoro](#) → [Titolo V - Delle società \(artt. 2247-2511\)](#) → [Capo VII - Della società a responsabilità limitata](#) → [Sezione II - Dei conferimenti e delle quote](#)

Le partecipazioni sono **liberamente trasferibili (1)** per atto tra vivi e per successione a causa di morte, **salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo [2284, 2322, 2462, 2471, 2468]**. Qualora l'atto costitutivo preveda **l'intrasferibilità** delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al **gradimento (2) di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti**, o ponga **condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte**, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di **recesso** ai sensi dell'articolo [2473](#). In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato [\(3\)](#).

Note

(1) Il contratto di trasferimento di quote in una s.r.l. non richiede la forma scritta nè *ad substantiam* nè *ad probationem*, che è necessaria solo per rendere la cessione opponibile alla società.

(2) La clausola di gradimento-prelazione contenuta nello statuto della s.r.l. impone che la cessione delle quote deve essere preventivamente consentita dagli altri soci a cui spetta il diritto di prelazione sull'acquisto. La stessa è applicabile solo alla cessione a favore di terzi.

(3) E' prevista una prima ipotesi di recesso del socio della società che può essere subordinato a limiti temporali posti a tutela della buona fede contrattuale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

11La riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega, si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno **strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità** e che, imperniato fondamentalmente su una **considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali**, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle **piccole e medie imprese**.

In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.

Sulla base di questa scelta politica di ordine generale, i profili più significativi della riforma sono i seguenti:

In materia di conferimenti, in attuazione delle lettere c) e i) del secondo comma, art. 3 della legge di delega, e tenendo conto che la seconda direttiva europea in materia di società non è direttamente applicabile alla società a responsabilità limitata, si è espressamente precisato, nel secondo comma dell'[art. 2464 del c.c.](#), che possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In tal modo sarà possibile all'interprete superare dubbi riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori.

Si è ritenuto inoltre, avvalendosi del modello normativo rappresentato dall'art. 6, legge 18 ottobre 2001, n. 383, di consentire la costituzione della società pur nell'attuale mancanza di valori oggettivamente accertabili. In tal senso il versamento dei decimi previsto dal quarto comma dell'art. 2464 può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione; e soprattutto è espressamente ammesso nel sesto comma della stessa disposizione che in tal modo si possa garantire il conferimento d'opera o di servizi: il quale diviene perciò, rispettando tali cautele a tutela dei terzi, possibile.

Deve del resto segnalarsi che questa soluzione corrisponde pienamente ad una prospettiva volta ad accentuare la **caratterizzazione personalistica del tipo societario** in discorso: nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo di beni apportati.

Sempre in materia di conferimenti assume particolare rilievo la semplificazione adottata con il nuovo art. 2465. Esso, con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di valutazione e non richiede più la nomina del perito da parte del presidente del tribunale: si è ritenuto infatti sufficiente garanzia, adeguata alle nuove caratteristiche del tipo societario, che il perito medesimo sia prescelto tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Di rilievo è ancora, riguardo alla disciplina degli apporti dei soci, la nuova regola dell'[art. 2467 del c.c.](#). Con la quale si affronta un tema da tempo noto sul piano comparatistico, ma che nel nostro sistema non aveva fin qui trovato un esplicito inquadramento legislativo: il tema cioè dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentava come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio. La soluzione è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei relativi crediti rispetto a quelli degli altri creditori.

In proposito, il problema più difficile è senza dubbio quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo. E la soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467, non potendosi in via generale individuare parametri quantitativi, è stata quella di un approccio tipologico con il quale, dovendosi ricercare se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale (e non in un generico rapporto di credito): in tal senso l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.

Per quanto concerne la disciplina della partecipazione sociale, adottata con il secondo comma dell'[art. 2468 del c.c.](#) la soluzione indicata nella legge di delega che consente una sua **attribuzione al socio non necessariamente proporzionale al conferimento, si è ritenuto coerente con la caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata** da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega, dall'altro consentire con il quarto comma dell'art. 2468 che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili.

Significativa è inoltre la nuova disciplina del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata. Di essa meritano soprattutto di venire segnalati i seguenti aspetti:

Nel secondo comma dell'[art. 2469 del c.c.](#) si è espressamente previsto, in attuazione del secondo comma, lettera f), art. 3 della legge di delega, che nel caso in cui l'atto costitutivo prevede la

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

intrasferibilità della partecipazione o lo assoggetti senza alcuna condizione o limite al gradimento di organi sociali, degli altri soci o di terzi spetta inderogabilmente al socio il diritto di recesso. È solo possibile, a tutela della buona fede contrattuale, porre limiti temporali per l'esercizio di tale diritto ed impedire così comportamenti che pregiudichino l'interesse delle altre parti di un rapporto come quello societario: perciò si è ammessa la possibilità che l'atto costitutivo impedisca per i primi due anni dalla costituzione della società o dall'adesione ad essa l'esercizio del diritto di recesso.

Nell'[art. 2470 del c.c.](#), oltre ad affrontare alcuni aspetti tecnici, ci si è posto il problema se e quale tutela debba riconoscersi all'acquirente della partecipazione sociale. Al riguardo si è ritenuto che, pur essendo la loro circolazione sottoposta ad un regime di pubblicità presso il registro delle imprese, non si potesse adottare la soluzione tradizionale per la pubblicità immobiliare. Si è osservato infatti, al di là di ogni problema dogmatico che sarà compito della dottrina e giurisprudenza affrontare, che siffatta soluzione avrebbe condotto al risultato paradossale secondo cui l'acquirente di una partecipazione in società a responsabilità limitata verrebbe a godere di una tutela persino maggiore rispetto a quella di cui gode chi acquista un titolo di credito o uno strumento finanziario dematerializzato: il risultato paradossale, cioè, di tutelare maggiormente chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acquista un titolo azionario che invece si caratterizza per quella tipica destinazione.

Perciò, nel terzo comma dell'[art. 2470](#) si è adottata una soluzione che appare equilibrata sul piano di una valutazione degli interessi e che viene sostanzialmente a riprodurre quella dell'[art. 1155 del c.c.](#) per la circolazione dei beni mobili: nel caso di conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede.

Altro significativo aspetto della riforma in tema di partecipazione a società a responsabilità limitata è quello concernente la disciplina del recesso nell'[art. 2473 del c.c.](#). Essa comporta infatti un rilevante **ampliamento delle ipotesi attualmente previste** ed amplia così quello che in questi tipi di società risulta concretamente lo strumento più efficace di tutela per il socio.

Si è considerato infatti che in società come quella a responsabilità limitata la partecipazione del socio è ben difficilmente negoziabile sul mercato e che quindi, in caso di sua oppressione da parte della maggioranza, ridotta portata concreta possono assumere rimedi di tipo risarcitorio o invalidante. Perciò la possibilità offerta dalla legge di uscire dalla società da un lato gli consente di sottrarsi a scelte della società che contraddicono i suoi interessi, dall'altro, comportando un impegno economico per la società e per coloro che in essa rimangono, gli offre uno strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza della società: in sostanza, la necessità di questo impegno economico comporta che nel calcolo tra costi e benefici concernenti una decisione che vede contrapposti diversi soci anche di esso si dovrà tener conto.

Perciò è di particolare rilievo la disciplina dettata dal terzo comma dell'[art. 2473 del c.c.](#), che tende ad assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile al suo valore di mercato; ed introduce un procedimento volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente.

Deve anche sottolinearsi che l'ultimo comma dell'[art. 2473](#) trae la logica conseguenza dalla constatazione che nel caso concreto gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio receduto per il corrispettivo così determinato, non sono in grado di reperire un terzo a ciò disposto e neppure il rimborso è possibile utilizzando risorse disponibili della società. In tal caso, se vi è una giustificata opposizione dei creditori, ne risulta una situazione in cui né all'interno della società né nel mercato si valuta conveniente fornire la società di mezzi finanziari idonei a consentirne la sana sopravvivenza: in cui cioè il mercato stesso la giudica inefficiente e ritiene che la sua messa in liquidazione non rappresenta una perdita per il sistema economico nel suo complesso.

In attuazione del secondo comma, lettera e), art. 3 della legge di delega, si sono adottati interventi particolarmente incisivi in materia di amministrazione e procedimenti decisionali della società. Essi riguardano i seguenti aspetti principali:

Per quanto concerne l'amministrazione propriamente detta, l'[art. 2475 del c.c.](#) consente all'autonomia contrattuale gli spazi più ampi. Esso infatti lascia sia libertà di scelta per quanto concerne l'individuazione delle persone cui l'amministrazione medesima è affidata sia con riferimento al metodo secondo il quale dovranno agire: permette così, con il terzo comma, forme di amministrazione disgiuntiva oppure congiuntiva, cui allora si applicheranno le regole previste in tema di società di persone, e permette inoltre che, anche in caso di amministrazione di tipo collegiale, la

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

decisione sia adottata sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori, quindi senza la necessità di una riunione.

Particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'[art. 2476 del c.c.](#), essa s'impregna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società.

Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali.

D'altra parte, è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'[art. 2409 del c.c.](#). Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori. La prospettiva è in sostanza quella di fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società.

Naturalmente la soluzione adottata non esclude che pur sempre si tratta di un'azione sociale di responsabilità esperita dal socio nel suo interesse. Perciò da un lato si è ritenuto di lasciare alla società stessa, sulla base di maggioranze particolarmente qualificate, una disponibilità dell'azione (art. 2476, quinto comma), e dall'altro di precisare che con siffatta disciplina non si pregiudica il diritto del socio o di un terzo a chiedere il risarcimento dei danni direttamente subiti per effetto di comportamenti illeciti degli amministratori. Importante è infine la disposizione del penultimo comma dell'art. 2476, ove si afferma la responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che intenzionalmente hanno contribuito al compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Si tiene in tal modo conto delle caratteristiche del tipo societario in questione e della circostanza che nella concreta realtà in esso molto spesso l'effettivo potere di amministrazione non corrisponde all'assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima non può divenire un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su chi la società effettivamente gestisce.

Sarà naturalmente compito soprattutto dell'interprete individuare, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, individuare le caratteristiche che dovrà assumere il comportamento del socio per comportare l'assunzione della responsabilità prevista dalla disposizione.

Con riferimento ai controlli sui conti è sembrato corretto conservare con l'[art. 2477 del c.c.](#) la soluzione ora prevista dall'[art. 2488 del c.c.](#), secondo la quale è obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni oppure vengono superati i limiti dimensionali dell'impresa individuati dall'art. 2435 bis. Si è ritenuto infatti che l'utilizzazione di altri parametri, come per esempio quelli relativi alle dimensioni del patrimonio netto o dell'indebitamento, potesse introdurre gravi elementi di incertezza in una materia che richiede invece sicurezza di disciplina e, risultando in buona parte disponibili da parte dei soci, non fosse in grado di conseguire l'obiettivo di assicurare una effettiva tutela agli interessi che si vogliono salvaguardare.

Particolarmente significativi sono inoltre gli interventi sul tema del ruolo assegnato ai soci ed alle loro decisioni nell'attività sociale. In proposito, ancora considerando la struttura fondamentalmente personalistica del tipo societario, la regola di principio è che spetta al contratto sociale determinare quali materie siano di loro competenza e che, d'altra parte, qualsiasi materia può essere sottoposta alla loro valutazione quando richiesto dagli amministratori o da un numero qualificato dei soci: così il primo comma dell'[art. 2479 del c.c.](#).

In sostanza spetta al contratto sociale distribuire le competenze tra soci ed amministratori. Si sono soltanto individuate con il secondo comma dell'art. 2479 alcune materie che data la loro particolare rilevanza non possono essere statutariamente sottratte alla competenza dei soci.

D'altra parte, anche quando la competenza dei soci è inderogabile non necessariamente le caratteristiche del tipo societario richiedono l'adozione del metodo assembleare. Pure qui la scelta è rimessa all'autonomia contrattuale, la quale può quindi prevedere che le decisioni dei soci siano adottati con tecniche diverse: solo limite in proposito è rappresentato dall'esigenza, insopprimibile per ragioni di certezza, che siffatte decisioni risultino da atto scritto. Ma anche a questo proposito è apparso opportuno porre un limite, richiedendo allora una riunione assembleare, per le decisioni che significativamente alterano la struttura della società e la posizione dei soci.

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

Per l'ipotesi in cui, a seguito di scelta statutaria oppure per disposizione derogabile o inderogabile di legge, il metodo da seguire è quello assembleare l'art. 2479 bis prevede ad una sostanziale semplificazione delle sue modalità. È così rimesso all'atto costitutivo la determinazione dei modi di convocazione, con la necessaria precisazione che essi devono comunque essere in grado di assicurare la tempestiva informazione in merito agli argomenti da trattare.

Dal sistema delineato delle decisioni dei soci è conseguita la necessità di un adattamento del sistema della invalidità alle loro specifiche caratteristiche. A ciò provvede l'art. 2479 ter.

In proposito innovazione particolarmente significativa è quella che individua il termine di decorrenza per l'impugnativa dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale. Ciò si spiega sulla base di un duplice ordine di motivi: da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata; dall'altro il tipo societario della società a responsabilità limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società: sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi di un mero investitore estraneo all'attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella realizzata con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Si è anche considerato, a quest'ultimo proposito, che il termine di decorrenza del periodo in cui la decisione è impugnabile debba essere unico e non sia possibile individuarlo alternativamente nella sua trascrizione nel libro dei soci oppure, quando prevista, nell'iscrizione nel registro delle imprese. Il metodo possibile per l'adozione delle decisioni non esclude infatti l'eventualità che, seppur a seguito di comportamenti scorretti, la sequenza dei due momenti non corrisponda a quella che dovrebbe essere: sicché fare riferimento ad entrambi, come avviene nelle società per azioni, introdurrebbe qui elementi di incertezza e la possibilità di frodi (per esempio nel caso in cui abusivamente si proceda all'iscrizione nel registro delle imprese, in un momento in cui la decisione non è ancora trascritta nel relativo libro e nel quale pertanto non si è ancora realizzata la pubblicità interna che soprattutto rileva in questo tipo di società).

Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, l'intervento legislativo si risolve in una serie limitata di adattamenti tecnici. Tra essi deve considerarsi soprattutto significativa la nuova disciplina del diritto di opzione prevista dall'art. 2481 bis.

Essa fondamentalmente tende ad assicurare anche in questo caso il carattere personalistico della società. Si spiegano così una serie di importanti soluzioni: che la possibilità di escludere il diritto di opzione presuppone un'apposita previsione dell'atto costitutivo e che in tal caso è riconosciuto al socio il diritto di recesso di fronte all'eventualità di veder modificato contro la propria volontà il suo ruolo nella società; che la possibilità di offrire la partecipazioni inopiate ad altri soci o a terzi presuppone pur essa una specifica decisione della società e non consegue naturalmente a quella di aumento del capitale; e che, al fine di impedire prassi non commendevoli che la pratica ha a volte elaborato per ridurre sostanzialmente o addirittura eliminare la partecipazione della minoranza, l'esclusione del diritto di opzione non sia comunque consentita nell'ipotesi di aumento del capitale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

Importante è infine la disciplina, dettata in attuazione della lettera g), secondo comma, art. 3 della legge di delega, in merito alla emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata. In proposito si è ricercato un equilibrio tra l'esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l'accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.

La soluzione elaborata al riguardo dall'[art. 2483 del c.c.](#), sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia ex lege per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito. In tal modo si è dettata sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo una soluzione analoga a quella prevista dall'articolo 2412, comma secondo, per l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni.

Giurisprudenza:

Cass. n. 2637/1993

A norma dell'art. 2479 c.c., il trasferimento della quota di una società a responsabilità limitata, in mancanza di una contraria disposizione dell'atto costitutivo, è consentito, oltre che per successione *mortis causa*, anche per atto tra vivi e l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci costituisce un atto dovuto da parte della società. Ne deriva che la trasferibilità della quota rappresenta la regola, rispetto alla quale **la deroga statutaria deve risultare da una clausola chiaramente indicante una limitazione** (in ipotesi, necessità del «gradimento» delle persone dei cessionari da parte della totalità dei soci o di uno degli organi sociali), la cui interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione.

Libera trasmissibilità delle quote di srl (sia *inter vivos* che *mortis causa*): è il regime legale.

Il comma art 2469: derogabilità:

da cui se ne deduce:

- ampio spazio alla **autonomia statutaria**,
- peraltro ampliata dalla riforma del diritto societario del 2003 (come visto su).

(differente normativa per la spa: vedi art. 2355 bis c.c.)

Il comma 1 dell'**articolo 2355-bis del C.c.** prevede che lo **statuto di società per azioni** possa “*sottoporre a particolari condizioni*” il “*trasferimento*” delle azioni nominative ed anche “*vietarne il trasferimento*” ma solo “*per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto*”. Simile condizione, dispone il comma 3, si applica “*in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso*”).

(differente normativa per le società di persone: vedi art. 2284 per la società semplice (e la snc) e art. 2322 1° comma per la quota dell'accomandante)

Dispositivo dell'art. 2284 Codice Civile

[Fonti](#) → [Codice Civile](#) → [LIBRO QUINTO - Del lavoro](#) → [Titolo V - Delle società \(artt. 2247-2511\)](#)
→ [Capo II - Della società semplice](#) → [Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio](#)

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono [liquidare la quota](#) agli [eredi](#) [2289, 2322], a meno che preferiscano sciogliere la società [2272 n. 3] ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano (1) [2323, 2479].

Note

(1) Salva contraria disposizione del contratto sociale, alla morte di uno dei socio, i suoi eredi non hanno diritto di entrare a far parte della società, ma solo alla liquidazione della quota del defunto. Possono subentrare al defunto nella sua partecipazione sociale, solo se vi è consenso di tutti gli altri soci ed in forza di un nuovo contratto di partecipazione sociale tra gli eredi e i soci superstiti.

Dispositivo dell'art. 2322 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo V - Delle società (artt. 2247-2511)
→ Capo IV - Della società in accomandita semplice

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte [2284] (1).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta (2), con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale [24, 2479].

Note

(1) Posta la marginale influenza nella vita della società del socio accomandante, la sua quota è liberamente trasmissibile *mortis causa*: l'erede dell'accomandante subentra *ipso iure* nella posizione di quest'ultimo (successione *ex lege* nella posizione contrattuale).

Nel caso di morte dell'accomandatario, invece, si applicano le limitazioni sancite per la trasferibilità delle quote di tutti i soci illimitatamente responsabili (v. 2284): gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, salvo preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

(2) Il trasferimento *inter vivos* (v. Libro IV, Titolo II) della quota dell'accomandante è ammissibile purché vi sia l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sottoscritto. La mancata approvazione rende il trasferimento inefficace nei confronti della società.

Il trasferimento della quota di accomandatario per atto tra vivi importa, invece, modificazione del contratto sociale, con applicazione dell'art. 2252 (richiamato dagli artt. 2315 e 2293): pertanto, se l'atto costitutivo non preveda diversamente, la cessione della quota dell'accomandatario deve ottenere il consenso unanime dei soci.

Mia clausola tipica:

Art. 8 - Morte del socio

8.1 In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge non legalmente separato e ai figli del socio medesimo.

Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti con le modalità di cui al precedente articolo 7.11. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 90 (novanta) giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento o di mancanza di volontà a subentrare nella società, l'erede o il legatario avrà diritto ad una quota di liquidazione da calcolarsi con i criteri di cui al successivo articolo 9.3.

8.2 Nel caso vi sia subentro nella partecipazione del socio deceduto da parte di una pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la assemblea acconsenta al frazionamento della

partecipazione medesima.

(7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, oppure qualora, nel caso del comma precedente, l'offerente intenda vendere all'aspirante cessionario l'intera partecipazione originariamente offerta o la parte non optata dagli altri soci, è comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la propria decisione di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà immediatamente richiedere il consenso degli altri soci.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento il socio richiedente avrà diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 C.C.)

Nella pratica:

COME SI FA

Il trasferimento di una quota di srl agli eredi o legatari di un socio defunto richiede un **atto di trasferimento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, dietro presentazione, a cura dell'erede o del legatario, della documentazione da cui risulta il titolo di acquisto mortis causa della quota.** L'atto di trasferimento deve essere depositato, a cura del notaio rogante, presso il registro delle imprese. A partire da questo adempimento il trasferimento mortis causa acquista efficacia nei confronti dei terzi.

Qualora l'atto costitutivo della srl impedisca il trasferimento di una quota per causa di morte del socio, oppure preveda modalità di rimborso del valore della quota non proporzionali al patrimonio sociale, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di chiedere agli altri soci la liquidazione della quota del socio defunto in proporzione al valore del patrimonio sociale, secondo il suo valore di mercato al momento della richiesta. Il rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla richiesta.

Il socio di una srl può disporre mediante testamento di lasciare la propria quota di partecipazione societaria, per il tempo successivo alla sua morte, ad un determinato soggetto, che a seconda del tipo di lascito (quota di patrimonio o bene individuato) sarà erede o legatario della partecipazione

nella

srl.

Nel caso in cui alla morte del socio non vi sia testamento, la quota di partecipazione nella srl sarà attribuita in maniera indivisa agli eredi del defunto, individuati secondo le norme che disciplinano la successione legittima o intestata, che la acquisteranno in comunione, se più di uno.

Clausole ammissibili:

- che prevedano **la liquidazione della quota all'erede** (con anche diversi criteri in ordine alla liquidazione medesima)
- che **limitino la trasferibilità:**
 - di gradimento
 - di prelazione
 - di trasmissibilità a favore di soggetti predeterminati o determinabili
 - di consolidazione e di obbligo di acquisto degli altri soci
 - intrasmissibilità assoluta, da cui discende il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. (richiamato dal II c. 2469 c.c.)

Casi particolari:

- diritti particolari del socio ex art. 2468, 3° e 4° comma c.c. e loro trasmissibilità nel silenzio dello statuto (v. studio cnn 138/2011: Nell'ipotesi normale in cui manchi una disciplina statutaria, dalla valenza organizzativa che permea la natura giuridica dell'istituto dei diritti particolari del socio si può desumere che il diritto si estingue con la morte del suo titolare ed in successione cade soltanto la di lui partecipazione.

Tali considerazioni, se appaiono facilmente comprensibili in relazione a diritti particolari riguardanti l'amministrazione, sembrerebbero non altrettanto di facile accettazione in relazione a diritti di natura patrimoniale. Tuttavia, proprio la valenza organizzativa e pertanto il fatto che l'inserimento di tali diritti soddisfa non solo l'interesse del titolare bensì quello di tutti i soci, ci consente di pervenire alle medesime conclusioni indipendentemente dal contenuto dei singoli diritti particolari, perché è il Legislatore stesso che li individua e li parifica come strumenti con i quali valorizzare *l'intuitus personae* di un determinato socio in funzione dell'organizzazione sociale.

7.1 L'autonomia statutaria

In conformità al disposto dell'art. 2468, comma 4, C.C. l'autonomia privata può disciplinare oltretutto le vicende modificative-circolatorie *inter vivos* anche quelle *mortis causa* prevedendo una successione a titolo universale o particolare nella posizione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto particolare, purché nel rispetto dei suoi presupposti: necessità che vi sia anche successione nello status di socio e quindi nella partecipazione.

Pertanto, un'eventuale disciplina statutaria limitativa della circolazione *mortis causa* dovrà essere coordinata con tale possibilità di subingresso nella posizione del diritto particolare, proprio perché la titolarità del diritto particolare non può prescindere dalla titolarità dello status di socio.

Rispetto alla modificazione conseguente alla vicenda *inter vivos*, una modificazione conseguente a una vicenda *mortis causa* porta con sé il problema della possibile contitolarità, e

quindi coesercizio, del diritto particolare, problema a cui sembra doversi porre come soluzione la necessaria applicazione – in via analogica – della disciplina relativa alla comproprietà della partecipazione di cui all'art. 2468 ultimo comma C.C., e pertanto la necessità che il diritto particolare sia sempre esercitato da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 C.C.

Tuttavia, con il diritto alla divisione del patrimonio ereditario e quindi anche della partecipazione caduta in successione, si porrà il problema della sorte del diritto particolare. E' da ritenere che il diritto spetterà all'erede/legatario al quale sia assegnata in piena proprietà l'intera partecipazione del socio defunto.

In ipotesi, però, di frazionamento della partecipazione originaria in sede di divisione fra coeredi o collegatari, quale sarà la sorte del diritto particolare di cui l'autonomia statutaria ha consentito il trasferimento?

Nulla quaestio se – come è auspicabile – la clausola statutaria ha previsto la frazionabilità del diritto particolare.

In mancanza, sembra plausibile ritenere che il diritto particolare si estingua: un suo frazionamento non autorizzato, infatti, determina oltrechè una modificazione soggettiva una modificazione oggettiva, come tale soggetta necessariamente al procedimento di modificazione statutaria con le regole ad esso proprie. La ragione di tale conseguenza è sempre da ricercare nella **natura di posizione giuridica soggettiva a valenza organizzativa del diritto particolare**, posizione pertanto affievolita in funzione dell'interesse sociale che prevale su quello particolare degli aventi causa del socio titolare originario.

– morte del socio, rinuncia eredi, successione dello Stato, curatore eredità giacente

Quesito di Impresa n. 122-2013/I

SUCCESSIONE NELLA PARTECIPAZIONE DI S.R.L. ED EREDITÀ GIACENTE

Si prospetta un quesito, così sintetizzabile: *“una s.r.l. risulta partecipata al 5% da un socio (non amministratore) deceduto ab intestato.*

Gli eredi legittimi hanno formalizzato l'espressa rinuncia all'eredità. Lo statuto non prevede clausole di continuazione con gli eredi, per cui appare plausibile che, laddove i soci superstiti non intendano sciogliere la società e neppure continuarla con gli eredi, l'unico dovere incombente è quello, appunto, di liquidare la quota del socio uscente agli eredi. Appare dunque ricorrente la previsione di cui all'art. 586 c.c. che configura lo Stato quale acquirente ultimo della quota societaria ereditata.

Si chiede se il principio del favor societatis, consenta e, se sì, come, di proseguire legittimamente (senza, dunque, doversi arrendere alla causa di scioglimento ex 2484, n. 3, c.c.) l'attività assembleare in costanza di una quota di partecipazione pervenuta ad un socio quale è "lo Stato".

In altre parole, laddove il socio sia lo Stato, dando per scontata la difficoltà di una concreta formalizzazione di assemblea totalitaria ex art. 2479 bis c.c., se si possa e come provvedere l'inserzione del nuovo socio nel Registro Imprese, onde poter correttamente procedere ad un'eventuale convocazione assembleare, in attesa che si liquidi (come appare facoltà ex art. 2284 c.c. dei soci superstiti la quota del socio-Stato (titolare, peraltro, solo del 5%) in esito dell'esatto computo del valore da liquidare a fronte della ripetuta partecipazione nominale.”

Deve preliminarmente rilevarsi come, trattandosi di s.r.l., ove nell'atto costitutivo non sia diversamente disposto, vige il principio della trasferibilità della partecipazione, (art. 2469, comma 1, c.c.) per cui non v'è, in capo agli altri soci, un diritto/dovere di liquidare la quota del socio defunto agli eredi. La mancanza di una clausola di continuazione, dunque, non ha alcun rilievo, a differenza di quel che avviene nelle società personali laddove, per le partecipazioni dei soci a responsabilità limitata, vige l'opposto principio della intrasferibilità (anche) *mortis causa*.

Occorre, nell'esame della questione, distinguere due profili, l'uno relativo alla regolazione della vicenda successoria,

l'altra relativa al funzionamento della società nelle more di tale sistemazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, si è in altra occasione precisato che **se non vi sono eredi, trova certamente applicazione l'art. 586 c.c.** (Quesito n. 205-2009/I, S.r.l. unipersonale, morte del socio e mancanza di eredi, est. Ruotolo, in *CNN Notizie* dell'8 ottobre 2009).

Invero occorre distinguere l'ipotesi di mancanza di successibili in senso assoluto da quella in cui successibili siano persone di cui s'ignori l'esistenza, fermo restando che, nell'uno come nell'altro caso, l'onere di fornire la prova della mancanza di successibili è a carico dello Stato.

In attesa che lo Stato fornisca tale prova, o che almeno sia verosimilmente certo che non esiste alcun erede, **l'eredità è normalmente giacente**, o meglio "vacante", e deve farsi luogo alla nomina di un **curatore ex art. 528 c.c.**

Solo nel caso in cui sia assolutamente certo che non vi siano successibili entro il sesto grado non si fa luogo a giacenza dell'eredità (Trib. Reggio Emilia, 26 novembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2989 e in *Riv. Not.*, 1988, 1387 secondo cui è illegittimo il decreto di nomina di curatore dell'eredità giacente qualora risulti l'assenza o l'assoluta incertezza sull'esistenza di chiamati all'eredità, poiché in tal caso, l'eredità si devolve immediatamente allo Stato. Nello stesso senso, Pret. Genova, 26 maggio 1980, in *Giur. Merito*, 1982, 1213 e Pret. Genova, 1° giugno 1979, in *Vita Not.*, 1980, 220; v. anche Cass. 31 marzo 1987, n. 3087, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1404; Trib. Genova, 15 dicembre 2006).

Se non vi è certezza sull'inesistenza di successibili si dovrà quindi procedere alla nomina del curatore, cui provvede il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio. Il curatore può compiere atti sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione (questi ultimi previa necessaria autorizzazione del giudice) e, se nell'eredità è compresa un'azienda, il curatore potrà provvedere affinché questa continui la sua attività produttiva, ovvero procedere alla sua liquidazione, ove vi sia necessità di pagare i creditori o i legatari (sul punto, Ferri L., *Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 174).

Va altresì considerato che l'istituto previsto dall'art. 586 c.c. opera solo decorso il termine di cui all'art. 525 c.c., entro il quale è possibile la revoca della rinuncia e nella cui pendenza ricorrono i presupposti per la giacenza ereditaria (Vassalli, *La successione dello Stato*, in *Tratt. Successioni Rescigno-Ieva*, I, Padova, 2010, 686, nt. 21).

Solo nella certezza dell'inesistenza di successibili l'acquisto da parte dello Stato è automatico, cioè senza necessità di accettazione da parte dello Stato, ferma restando la sua responsabilità *intra vires hereditatis*.

Solo una volta verificatasi tale circostanza, lo Stato, acquisendo l'eredità, diverrà socio, e lo diverrà retroattivamente, dal momento dell'apertura della successione. Per quanto l'acquisto avvenga *ope legis*, esso andrà tuttavia pubblicizzato nel registro delle imprese.

Sul piano pratico, quindi, sarà necessaria la nomina di un curatore, e solo una volta assodato che di successibili non ve ne siano si farà istanza alla Avvocatura dello Stato affinché provveda al riguardo in applicazione dell'art. 586 c.c.

Si tratta adesso di verificare se, nel frattempo, l'incertezza in ordine alle sorti della partecipazione del socio defunto abbia ricadute sulla vita della società e, segnatamente, se i riflessi che ciò può avere sulla convocazione dell'assemblea possa in qualche modo incidere sul suo funzionamento integrando la fattispecie di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4), c.c.

Ora, tenuto conto del fatto che la partecipazione di cui si discorre è pari ad una quota del 5% del capitale, deve verificarsi se e come la mancata convocazione del suo titolare possa inficiare la validità delle deliberazioni/decisioni. Discorrere, al riguardo, di prova di resistenza, può esser pericoloso a fronte di un orientamento che ritiene «nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un sol socio, nulla rilevando l'eventuale presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci» (Busi, *Assemblea e decisioni dei soci nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Tratt. Picozza-Gabrielli*, Padova, 2008, 510, in ripresa della tesi di Di Bello, *Nullità, per inesistenza di assemblea, di una deliberazione non preceduta dalla convocazione di tutti i soci*, in *Dir. e giur.*, 1958, 800, che richiama la distinzione amministrativistica tra collegi imperfetti, nei quali la votazione non è preceduta da discussione, e collegi perfetti quali presuppongono la discussione: solo nei collegi imperfetti, nei quali ogni membro vale solo in quanto vota, è lecito ricorrere alla **prova di resistenza, considerando cioè contrari i voti dei membri non convocati**; mentre nei collegi perfetti, quale è appunto l'assemblea nelle società di capitali l'opinione di uno solo nella discussione può anche modificare l'opinione di tutti gli altri, per cui non è lecito far ricorso alla prova di resistenza, e la mancanza di convocazione anche di un solo membro del collegio deve sempre portare la nullità della deliberazione. Rileva, inoltre, Busi, *op. cit.*, 511, come "l'introduzione della prova di resistenza per le diverse ipotesi di mancanza di legittimazione alla partecipazione all'assemblea e per l'invalidità di singoli voti, dimostrano che il legislatore ha voluto disciplinare diversamente l'ipotesi della mancanza di

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

convocazione di singoli soci". In dottrina, Cerabolini, *Delibere assembleari inesistenti e prova di resistenza*, in *Dir. e prat. delle società*, 2002, n. 7, 71; Fabbri, *Omessa convocazione di un azionista e invalidità di delibera assembleare*, in *Riv. soc.*, 1957, 951; Quintarelli, *Le deliberazioni assembleari inesistenti di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1984, 1158. In giurisprudenza, Cass., 23 gennaio 2004, n. 1144, in *Società*, 2004, 713; Cass., 22 agosto 2001, 11186, in *Foro it.*, 2002, I, 1483; Cass., 15 marzo 1986, n. 1768, in *Giur. comm.*, 1987, II, 83; Cass., 28 novembre 1981, n. 6340, in *Giur. comm.*, 1982, 424; Cass., 7 febbraio 1979, n. 818, in *Giur. comm.*, 1979, II, 757; App. Catania, 28 ottobre 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970.; Trib. Trani, 27 marzo 1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, 997; App. Milano, 23 luglio 1957, in *Rep. Giur. it.*, 1958, voce *Società*, n. 190; Trib. Milano; 24 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 985; Trib. Roma, 28 febbraio 1987, in *Società*, 1987, 720; Trib. Napoli, 4 agosto 1962, in *Dir. e giur.*, 1964, 464; Trib. Cuneo, 12 aprile 1961, in *Giust. civ.*, 1961, I, 305. Diversamente, Trib. Torino, 29 novembre 1989, in *Società*, 1990, 339; Trib. Catania, 31 maggio 1983, in *Società*, 1984, 775; Trib. Napoli, 9 luglio 1957, in *Dir. e giur.*, 1958, 800; in dottrina: Sciumbata, *L'inesistenza delle delibere assembleari*, in *Il nuovo dir.*, 2002, 248; Costa, *Esclusione del socio moroso di cooperativa edilizia, effetti del provvedimento giudiziario di sospensione e conseguenze della mancata convocazione del socio in assemblea*, in *Giur. comm.*, 1981, II, 970).

Le conseguenze ipotizzate - che più che all'impossibilità del funzionamento conducono alla invalidità delle delibere - consigliano, pertanto, di seguire la strada della nomina del curatore dell'eredità giacente, al quale indirizzare la convocazione.

Antonio Ruotolo e Alessandra Paolini

Per approfondimenti, casistica ed orientamenti

ORIENTAMENTI COMITATO TRIVENETO

I.I - SRL - Partecipazioni e limiti al loro trasferimento - diritti particolari ex art. 2468, comma 3, C.C.

I.I.1 - (INDEROGABILITÀ DELL'ART. 2470 C.C. - 1° pubbl. 9/04)

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni dettata dall'art. 2470 c.c. è inderogabile.

I.I.2 - (DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04)

Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

I.I.3 - (DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04)

Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

I.I.4 - (DELEGABILITÀ DELL'ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04)

L'esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

I.I.5 - (CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO E OBBLIGO DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DI UN TERZO - 1° pubbl. 9/04)

È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell'obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento.

In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

I.I.6 - (ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04)

Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

I.I.7 - (PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la **morte** di uno

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

dei soci costituisce soltanto **il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto.**

I.I.8 - (ART. 2466, COMMA 2, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI - 1° pubbl. 9/04)

La disposizione del comma 2 dell'art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall'ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l'art. 2475 ter c.c.

I.I.9 - (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SONO ATTRIBUIBILI DIRITTI PARTICOLARI - 1° pubbl. 9/04)

La facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 2468 c.c. di prevedere l'attribuzione di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di "categorie di quote" aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari:

- 1) a singoli soci individuati nominativamente;
- 2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all'estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l'hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

I.I.10 - (**DIRITTI PARTICOLARI E ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE** - 1° pubbl. 9/04)

Qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. **Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono** e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente nel senso di **ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita.**

I.I.11 - (DIRITTI PARTICOLARI E QUALIFICA DI SOCIO - 1° pubbl. 9/04)

Essendo i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell'atto costitutivo.

I.I.12 - (ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUIBILI AI SOCI - 1° pubbl. 9/04)

Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., rientrano:

- 1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;
- 2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;
- 3) il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l'amministrazione della società.

I.I.13 - (**RECESSO IN CONSEGUENZA DI PREVISIONE STATUTARIA DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI** - 1° pubbl. 9/04)

Il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell'art. 2469 c.c. è esercitabile:

- 1) in qualsiasi momento, nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni;
- 2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

I.I.14 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE - 1° pubbl. 9/04)

Nel caso in cui l'atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall'art. 2469, comma 2, c.c., bensì **il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.**

I.I.15 - (MODIFICA DEI SOCI A CUI SONO ATTRIBUITI DIRITTI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/04)

Stante la necessità di salvaguardare l'attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega all'organo amministrativo (simile a quella prevista dall'art. 2481 bis, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti.

I.I.16 - (LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)

Ai limiti eventualmente previsti nell'atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall'art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.

I.I.17 - (LIMITI EXTRASTATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)

Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

I.I.18 - (EFFICACIA CONVENZIONALE DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)

Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

I.I.19 - (REQUISITI FORMALI DELL'OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04)

L'offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi deve contenere l'indicazione del prezzo delle partecipazioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

I.I.20 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA - 1° pubbl. 9/04)

È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

I.I.21 - (PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE - 1° pubbl. 9/04)

La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.

I.I.22 - (ARBITRAGGIO E REVOCA DELL'OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04)

Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all'offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l'offerta entro un termine prefissato.

I.I.23 (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/15 - motivato 9/15)

È legittima l'applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell'usufrutto sulle partecipazioni.

È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne preveda l'estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.

Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo.

I.I.24 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN PENDENZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA LORO EREDITATA - 1° pubbl. 9/05)

Nel caso in cui lo statuto preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione. Nell'ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione.

I.I.25 - (LIMITI DI VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE PARTECIPAZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO - 1° pubbl. 9/06)

Le clausole statutarie che impongono a determinati soci, ad esempio i soci di minoranza, l'obbligo di cedere ad un giusto prezzo (comunque non inferiore al valore determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c.) le loro partecipazioni nel caso in cui altri soci, nell'esempio quelli di maggioranza, decidano di alienare le loro sono legittime a condizione che siano adottate con il consenso di tutti i soci.

Dette clausole sono opponibili ai terzi acquirenti in quanto risultanti dal testo di statuto depositato nel registro delle imprese.

I.I.26 - (DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/06)

Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, comma 3, c.c., non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, né possono spettare ad un non socio.

Si ritiene pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie non è dunque applicabile la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2352 c.c.

I.I.27 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITÀ - 1° pubbl. 09/06)

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 2352, c.c., richiamato dall'art. 2471 bis per le s.r.l., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l'estensione del pegno,

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481 ter c.c. (omologo per le s.r.l. dell'art. 2442 c.c.).

I.I.28 - (PARTECIPAZIONI E VALORE NOMINALE - 1° pubbl. 9/07 ??\ " motivato 9/11)

L'art. 2463 c.c. consente di indicare nell'atto costitutivo di s.r.l. l'entità della quota di partecipazione di ciascun socio (ad esempio: 10%, ovvero 1/10) senza precisarne il valore nominale.

In tal caso il valore nominale delle partecipazioni di s.r.l. è implicito (come per le azioni prive di valore nominale di cui al comma 3 dell'art. 2346 c.c.) e può variare nel tempo in conseguenza del variare del capitale sociale.

I.I.29 - (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE E COMUNIONE - 1° pubbl. 9/09)

Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue **sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell'ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell'art. 734 c.c.**

Per opporre l'eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre ottenere preventivamente il deposito nel registro delle imprese dell'atto di divisione.

Tale atto dovrà necessariamente rivestire una delle forme previste dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/95 (scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico).

I.I.30 - (INDEROGABILITÀ DELLA REGOLA LEGALE DI ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI IN MISURA PROPORZIONALE RISPETTO ALLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

Non è possibile prevedere nell'atto costitutivo che gli utili siano distribuiti in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni, ovvero che gli stessi siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisione di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci, fatto salvo unicamente il disposto dell'art. 2468, comma 3, c.c., in ordine all'attribuzione di particolari diritti sulla distribuzione degli utili a determinati soci.

I.I.31 - (AMMISSIBILITÀ DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUITI A TUTTI I SOCI – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)

Si ritiene ammissibile l'attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l., in considerazione:

- a) del tenore letterale dell'art. 2468, comma 3, c.c., il quale individua, quali soggetti titolari dei particolari diritti, "singoli soci", con ciò lasciando intendere che debba trattarsi di specifici soci, nominativamente individuati, senza escludere che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci;
- b) dell'ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale s.r.l., la quale dovrebbe permettere di attribuire rilevanza centrale alle persone di tutti i soci, ove ciò corrisponda alla volontà degli stessi.

Profili fiscali

Gli eredi di quote di partecipazione (o di azioni) in società sono chiamati a individuare il **valore da indicare nella dichiarazione di successione, il quale rileva anche ai fini della tassazione diretta** in caso di una eventuale cessione delle quote (o delle azioni).

Si esamina, di seguito, il caso delle **partecipazioni in società di capitali non quotate in borsa**.

In linea generale, giusto quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 346/1990 (c.d. "TUS"), **il trasferimento per successione di dette partecipazioni è soggetto all'imposta sulle successioni**.

In deroga a tale statuizione, l'art. 3, comma 4-*ter*, del TUS, statuisce però che **non sono soggetti all'imposta sulle successioni** i trasferimenti di quote sociali effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, a condizione che, nel caso di società di capitali, **gli aventi causa detengano il controllo della società partecipata per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (previo apposito impegno da assumere in sede di presentazione della dichiarazione di successione)**.

Se non opera l'esenzione di cui sopra, **la base imponibile per l'imposta di successione è determinata**, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), del TUS, assumendo *"il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti"*.

In origine la norma statuiva che al valore quale sopra determinato doveva essere aggiunto anche l'avviamento. Tale statuizione è stata però soppressa dalla legge 342/2000. Da ciò consegue che, in ogni caso, ai fini dell'imposta sulle successioni **non deve essere mai tenuto conto dell'avviamento** imputabile alla società partecipata (come del resto espressamente statuito dall'art. 8, comma 1-*bis*, del TUS).

Per le partecipazioni in società di capitali "non quotate" il valore da dichiarare ai fini dell'imposta sulle successioni va quindi **desunto dall'ultimo bilancio** pubblicato antecedentemente alla data di apertura della successione, **senza operare delle diverse valutazioni** rispetto a quelle richieste per la redazione del bilancio.

In ipotesi di **successiva cessione** delle partecipazioni acquisite per successione l'erede deve assoggettare a tassazione diretta la relativa **plusvalenza**, determinata, giusto quanto disposto dall'art.

68, comma 6, del TUIR, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale e cioè *“il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”*. A detto fine il costo fiscale, come sopra definito, va aumentato dell'imposta di successione (con conseguente riduzione della plusvalenza tassabile).

A tale proposito l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 12/E del 2008](#), ha affermato che:

- **per le partecipazioni dichiarate ai fini dell'imposta sulle successioni deve essere assunto il valore dichiarato o definito a detti fini**, anche qualora l'imposta sulle successioni non sia risultata dovuta in quanto la quota di eredità spettante a ciascun beneficiario non ha superato gli importi minimi previsti per l'imposizione (c.d. “franchigia”);
- **per le partecipazioni non soggette all'imposta sulle successioni deve essere invece assunto il valore normale** delle stesse alla data di apertura della successione.

Da ciò consegue che **per le partecipazioni in società di capitali non assoggettate ad imposta sulle successioni** ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS (in quanto trasferite ai discendenti e/o al coniuge e detenute per almeno cinque anni in posizione di controllo della società partecipata) la plusvalenza va determinata assumendo il valore normale delle stesse alla data di apertura della successione (e **non quello risultante dall'ultimo bilancio** depositato antecedentemente all'apertura stessa).

Diversamente, **per le partecipazioni in società di capitali soggette all'imposta sulle successioni** (in quanto non operante la condizione di esenzione di cui sopra), la plusvalenza va determinata assumendo il valore da dichiarare ai fini dell'imposta di successione, cioè quello **desumibile dal bilancio** (anche qualora l'imposta non sia risultata dovuta per effetto della franchigia).

Sempre con la circolare n. 12/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ha affermato altresì che, per le partecipazioni soggette all'imposta sulle successioni, per la determinazione della plusvalenza imponibile occorre sempre fare riferimento, salvo rettifica da parte dell'ufficio, al valore delle partecipazioni determinato secondo le modalità dettate dall'art. 16 del TUS (quindi in ragione dei dati di bilancio), lasciando apparentemente intendere che **se in dichiarazione di successione è stato indicato un valore superiore a quello da determinarsi in applicazione del richiamato art. 16, comunque la plusvalenza va determinata assumendo il valore che doveva essere dichiarato in base a tale norma**.

Va infine ricordato che, per quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate (vedasi, in particolare, la circolare n. 12/E del 2008) per la determinazione della plusvalenza imponibile gli eredi non

Dr. Michele D'Ambrosio – Notaio

possono assumere il valore risultante dalla rideterminazione operata dal *de cuius* beneficiando della **normativa sulle rivalutazioni**, ma devono considerare soltanto il valore definito ai fini dell'imposta successoria sommato all'imposta stessa.